



## **COMUNE DI SOZZAGO**

### **DETERMINAZIONE N. 193 DEL 05.12.2023**

**OGGETTO: Mandato per il servizio di distribuzione assicurativa e riassicurativa in favore della Società SACAM Insurance Broker s.r.l. per l'anno 2024.**

L'anno duemilaventitré addì cinque del mese di dicembre nella residenza municipale

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Considerato che il Comune di Sozzago si avvale per la stipulazione dei contratti assicurativi dell'opera di un broker, il cui mandato scade il 31.12.2023.

Ritenuto di assumere, per la procedura in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico di Progetto come definito dall'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209, così come modificato dall'art.1 comma 6 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n.68 che recita testualmente "L'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso."

Ritenuto che, nel caso in parola, sia prevalente l'attività di assistenza nella gestione e nell'esecuzione dei sinistri e dei contratti stipulati e che pertanto l'incarico in parola sia prevalentemente configurabile come prestazione di servizi.

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 179/2008 che recita "trattasi quindi di attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione (Cassazione, Sez. Ili, 7.2.2005, n. 2416)".

Richiamata la circolare del Ministero del Tesoro n. 26 del 08.06.2001 che chiariva che "l'affidamento del servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito contrattuale tipico del contratto di brokeraggio, rientra nel novero degli appalti di

servizi disponeva che in ogni caso, nell'ipotesi di ricorso al broker, la scelta del contraente dovesse essere effettuata per mezzo della normale attività negoziale della pubblica amministrazione".

Richiamata ulteriormente la pronuncia della Corte dei Conti sopra citata ove è scritto che "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi ed. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)".

Richiamato l'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 che prevede che si possa procedere all'affidamento diretto dei servizi, forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Preso atto che il Comune di Sozzago non ha istituito elenchi o albi per l'individuazione di operatori economici.

Richiamato l'art.49 del D.Lgs. 36/2023 in merito all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Considerato che l'attuale broker sta svolgendo il mandato con accuratezza e professionalità e che nel corso dell'anno 2024 terminerà il mandato amministrativo e pertanto si ritiene opportuno derogare al principio enunciato della rotazione degli affidamenti individuando l'operatore uscente quale soggetto idoneo all'affidamento del mandato di brokeraggio.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006, così come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto di poter derogare all'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto non nella disponibilità della stazione appaltante un'idonea piattaforma informatica, essendo antieconomico acquisirne gli strumenti tecnologici necessari e in coerenza con le motivazioni addotte nel comunicato ANAC del 30.10.2018 in riferimento alla vigenza dell'art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296.

Valutato in via presunta ai soli fini dell'individuazione della soglia di riferimento e dell'acquisizione del CIG per la tracciabilità del contratto in € 2.000,00 il valore dei servizi di intermediazione.

Vista la Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione 2023-2025 approvato con Deliberazione della G.C. n.9 in data 21.03.2023.

Visto il Bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 20.02.2023, così come risulta alla data odierna.

Richiamato l'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dato atto dell'insussistenza, nei confronti del sottoscritto RUP, di un qualsivoglia interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del presente procedimento.

Dato atto, altresì, che non sono pervenute al RUP comunicazioni da parte del personale intervenuto nel presente procedimento in merito alla sussistenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, come definito dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali, nonché l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Acquisito agli atti il documento di regolarità contributiva.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il codice CIG assegnato al presente affidamento è Z523D9F490.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Visto il D.Lgs. 50/2016 per quanto previsto dall'art.225 del D.Lgs. 36/2023

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla Società Sacam Insurance Broker s.r.l. con sede in Milano via Walter Tobagi 6, C.F./P.IVA 05828500906 per l'anno 2024 il servizio di intermediazione nei contratti assicurativi del Comune di Sozzago, consistente nell'incarico, in via esclusiva, per l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
2. Di dare atto ai soli fini della tracciabilità che al presente affidamento di servizio è attribuito il CIG Z523D9F490.

3. Di dare atto che ad ogni sottoscrizione di premio assicurativo si provvederà ad acquisire il CIG relativo e ad impegnare la corrispondente spesa.
4. Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
5. Di prendere atto che con il presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Servizio assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Fontana dr. Paolo)

---

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione.

Sozzago, li 05.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Fontana dr. Paolo)